



Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

RICORSO n. 16/2023/4

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

dott. Oscar Marongiu	Presidente, relatore, estensore
dott.ssa Francesca Caruso	componente
dott.ssa Veronica Di Gaetano	componente
dott.ssa Sonia Viggiano	componente
dott.ssa Antonella Esposito	componente
dott.ssa Marilina Scalona	componente

con l'assistenza del dott. Francesco De Blasio, Segretario verbalizzante;

visti gli atti;

udita la relazione del Presidente e relatore, Cons. Oscar Marongiu;

lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalla parte ricorrente in luogo della comparizione personale; udita la parte resistente presente, come da verbale;

ha pronunciato nell'adunanza pubblica del 18 febbraio 2026 la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 16/2023/4, proposto dal sig. Mauro Nanni ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Maria Berruti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: giuseppemariaberruti@ordineavvocatiroma.org ;

contro

Ordine dei Biologi Lazio e Abruzzo, nella persona del Presidente *pro tempore*, assistito e difeso dagli Avv.ti Filippo Brunetti e Alfredo Vitale, con domicilio digitale eletto agli indirizzi PEC filippo.brunetti@legal.chiomenti.net e alfredo.vitale@legal.chiomenti.net;

e contro

Federazione Nazionale Ordini dei Biologi, nella persona del legale rappresentante, assistito e difeso dall'avv. Luca Rubinacci con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: lucarubinacci@legpec.it ;

e nei confronti

del Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 12, e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,

per l'annullamento

del verbale di proclamazione delle operazioni elettorali denominato "*Verbale delle operazioni di voto del 28/11/2022*", datato 28 novembre 2022, dell'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo nonché di tutti gli atti preordinati e connessi relativi alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo;

F A T T O

1. Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2023, i dottori Mauro Nanni, Massimo Zerbini, Benedetta Nicolini, Silvia Di Donna e Maria Rosa Barilaro – quali candidati non eletti alla competizione elettorale per la prima costituzione degli organi dell'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo – adivano questa Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del "*Verbale delle operazioni di voto del 28/11/2022*" recante la proclamazione degli eletti, nonché di tutti gli atti presupposti, propedeutici e connessi, ivi compresi i regolamenti elettorali e le determine di indizione redatte dal Commissario Straordinario.
2. A sostegno dell'impugnativa, i ricorrenti deducevano articolati motivi di illegittimità relativi alla regolamentazione della procedura elettorale, alla scelta delle modalità di voto telematico da remoto, alla selezione dell'operatore di mercato per l'affidamento della piattaforma informatica, alle modalità di identificazione e partecipazione degli elettori, nonché alla disciplina sulla raccolta e autenticazione delle firme per le candidature.
3. L'atto introduttivo del giudizio risultava notificato a mezzo del servizio postale all'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo, al Ministero della Salute, alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
4. Si costituivano in giudizio sia l'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo sia la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato (individuabile nei candidati proclamati eletti).
Nel merito, le difese delle parti resistenti concludevano per la reiezione del gravame in quanto infondato.

D I R I T T O

In via principale e assorbente, il ricorso è inammissibile per difetto di notifica ai controinteressati, come da eccezione dell'Ordine e della Federazione resistenti; in ogni caso, l'impugnazione è altresì tardiva per intervenuta decorrenza dei termini di deposito.

1. In primo luogo, si rileva la totale omissione della notifica del ricorso ai soggetti controinteressati.
Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di operazioni elettorali e dei relativi

verbali di proclamazione, la qualità di controinteressato persegue la tutela dell'interesse conservativo proprio dei candidati proclamati eletti, la cui sfera giuridica verrebbe direttamente e negativamente incisa dall'eventualità di un annullamento della tornata elettorale.

Alla luce dei principi generali in materia di contenzioso elettorale (applicando per analogia l'art. 41 del C.P.A., il quale stabilisce che *“qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso”*), l'instaurazione del contraddittorio richiede, a pena di inammissibilità insanabile, la notificazione del ricorso ad almeno uno dei candidati proclamati eletti.

Dall'esame della relata di notifica in atti emerge, invece, che il gravame è stato notificato unicamente agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche: ne deriva la radicale inammissibilità dell'azione per difetto di integrità del contraddittorio.

Tale prima e assorbente inammissibilità — sulla quale, peraltro, la parte ricorrente ha omesso qualsiasi presa di posizione — preclude l'esame di ogni ulteriore censura e motivo di merito.

2. In ogni caso, e *ad abundantiam*, il ricorso si palesa, altresì, radicalmente irricevibile in quanto tardivo.

L'impugnazione, infatti, risulta depositata presso la cancelleria di questa Commissione soltanto in data 27 gennaio 2023, ossia ben oltre il termine perentorio previsto dalla normativa processuale applicabile in materia.

Il mancato rispetto dei termini perentori di deposito determina dunque la decadenza dall'azione e la conseguente e ulteriore irricevibilità della domanda.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del complesso della vicenda.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Così deciso in Roma nell'Adunanza del 18/02/2026.

IL PRESIDENTE,
RELATORE ed ESTENSORE

OSCAR
MARONGIU
04.09.2026
17:55:46
GMT+02:00



IL SEGRETARIO

Francesco
De Blasio
04.09.2026
18:17:59
GMT+02:00

